

STATUTO

**FE.AR.T. ERICE - SOCIETA'
COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERICE TP VIA SAN GIUSEPPE 3

Numero REA: TP - 160805

Codice fiscale: 02306800810

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato lettera "A" al numero 21340 della Raccolta in data 18 dicembre 2013.

Statuto

della società cooperativa "FE.AR.T. Erice - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro".

Articolo 1.

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "FE.AR.T. Erice - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro".

Articolo 2.

La società cooperativa ha sede in Erice.
Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie, anche di rappresentanza.

Articolo 3.

La società cooperativa avrà durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4.

La società cooperativa è disciplinata anche dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

La società cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale appresso indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, possono essere previsti e disciplinati in apposito regolamento da redigersi ed approvarsi ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile.

Riguardo ai detti rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il redigendo regolamento, di instaurare e dare vita a rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' facoltà per la società di svolgere la propria attività con i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società potrà aderire ad organizzazioni ed associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico.

In attuazione dello scopo prevalentemente mutualistico al quale è ispirata, la società cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci e il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, da evidenziarsi anche nel redigendo regolamento, ha per oggetto ricercare e garantire opportu-

nità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato in relazione a quanto infra indicato, promuovendo lo spirito cooperativistico e mutualistico.

La società cooperativa si prefigge i seguenti scopi:

- a) estendere e rafforzare i principi della cooperazione e della mutualità nel settore della fruizione dei Beni Culturali, con particolare riferimento a quelli ecclesiastici, rendendoli fruibili al pubblico e dotandoli di servizi qualitativamente adeguati alla crescente domanda del mercato; a tal uopo, potrà attivare servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio architettonico ed artistico, attraverso proprio personale qualificato;
- b) promuovere il miglioramento sociale, economico e culturale dei soci, procacciando loro occasioni di lavoro;
- c) e collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativistico e mutualistico.

In particolare la società cooperativa dovrà favorire:

- 1) le attività turistiche, con l'obiettivo di valorizzare in primo luogo il patrimonio artistico, naturalistico, paesaggistico e storico culturale del territorio in cui opera;
- 2) la realizzazione e la vendita di pacchetti turistici, anche all'estero, al fine di creare occasioni di lavoro per i soci;
- 3) la divulgazione e la conoscenza, al di fuori della Regione Sicilia, delle tradizioni popolari e folcloristiche proprie del territorio sopra individuato, anche mediante la predisposizione di itinerari turistici e percorsi guidati in zone di particolare interesse, nonché la promozione, nazionale e internazionale, e la commercializzazione di prodotti tipici del territorio in cui opera;
- 4) l'organizzazione di attività turistiche, sportive e ricreative e l'organizzazione di viaggi e soggiorni;
- 5) l'utilizzazione, la conduzione e la gestione di alberghi, cinema, teatri, pensioni, case di vacanze, camping, villaggi, palestre ed impianti sportivi in genere ed ogni altro impianto od azienda operante e destinata all'attività turistica, sportiva e ricreativa, sia di proprietà della cooperativa stessa che di terzi, nonché la gestione di agenzie turistiche e di viaggio, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- 6) la promozione, la realizzazione e la gestione di zone verdi urbane ed extraurbane e la tutela dell'ambiente in tutti i suoi aspetti;
- 7) la promozione e la gestione dei beni culturali ed ambientali, quali monumenti, musei, contrade e zone a verde;
- 8) l'attivazione e la gestione di servizi di biglietteria, caffetteria, ristorazione, vendita di beni correlata alla produzione museale, intrattenimento ludico-artistico, esposizioni, mostre, anche di antiquariato e modernariato, e la gestione di luoghi di sosta e ristoro volti alla valorizzazione

ne dell'identità culturale dei luoghi in cui opera la società;

9) la promozione e la realizzazione, anche per conto terzi, di iniziative, dibattiti, incontri, convegni, seminari e corsi in genere e la diffusione degli studi e delle ricerche oggetto di convegni, seminari e corsi, nonché l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione ed addestramento professionale e culturale, da effettuarsi anche mediante assistenza scolastica, e, nell'ambito delle esposte attività, l'acquisto e la distribuzione di materiale didattico tradizionale e di tipo audiovisivo;

10) e la realizzazione, nell'ambito della fruizione dei beni culturali, di riproduzioni, cataloghi, materiale informativo, pubblicazioni, purché non quotidiane, previe le prescritte autorizzazioni, opuscoli, libri di ogni genere, dizionari e quant'altro connesso con le attività svolte, nonché la relativa vendita, anche per corrispondenza o in abbonamento postale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la società cooperativa potrà:

- a) concorrere a gare di appalto, aste pubbliche e private ed a licitazioni e trattative private per la gestione dei singoli servizi rientranti nell'oggetto sociale;
- b) provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, delle macchine e delle attrezzature necessarie allo scopo;
- c) assistere i soci in tutto quello che potrà rivelarsi necessario o anche semplicemente utile per il miglioramento e la gestione della attività sociale e per la crescita, anche culturale, dei soci stessi;
- d) ottenere, nel rispetto delle leggi vigenti ed emanande, contributi a fondo perduto ed in conto capitale, nonché finanziamenti anche per l'acquisto di immobili, macchine ed attrezzature necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà svolgere attività connesse, strumentali o affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale e commerciale necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà partecipare, rimanendo escluso lo scopo del collocamento presso terzi delle partecipazioni eventualmente acquisite, a società, istituti, associazioni ed organismi, anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti nel presente statuto.

L'attività finanziaria e la partecipazione ad altre società sono previste come attività meramente strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e comunque non rientrano fra quelle oggetto di riserva di legge.

Articolo 4 bis.

La società cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale e commerciale necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio presso i propri soci nei limiti e con le modalità risultanti dalle norme tempo per tempo vigenti, al fine di promuovere lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, restando tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989, numero 39, nonché le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939, numero 1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Nel rispetto dei principi di mutualità prevalente ai quali si ispira, alla società è fatto espresso divieto:

- di distribuire dividendi in misura superiore alla misura percentuale massima prevista dalla legge rispetto al capitale effettivamente versato dai singoli soci;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi;
- di distribuire riserve ai soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, la devoluzione del patrimonio non distribuibile della società dovrà avvenire in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 5.

Il capitale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è rappresentato da quote del valore nominale non inferiore, nè superiore ai limiti di legge.

Articolo 6.

Le partecipazioni sociali non possono essere alienate, nè sottoposte a pegno o ad altri vincoli, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio, che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo di amministrazione dovrà esprimere il proprio consenso o il proprio diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di

cui sopra; trascorso comunque detto termine il socio è libero di effettuare l'atto per il quale ha effettuato la comunicazione; in caso di vendita l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro dei soci.

Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che, sulla propria istanza, si pronunzi l'assemblea.

Articolo 7.

Il patrimonio della cooperativa è formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale riserva per sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve non possono distribuirsi nè durante l'esistenza della società, nè al momento del suo scioglimento.

Articolo 8.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo, prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni, qualora venga redatto bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e integrerà la riserva legale nella misura prevista dalla legge; la stessa assemblea destinerà parte degli utili nella misura prevista dalla legge ai Fondi mutualistici attualmente previsti dalla Legge 59/1992 e successive modifiche e/o integrazioni; delibera inoltre sulla distribuzione dei dividendi nei limiti di legge.

E' salvo il potere dell'assemblea di creare riserve, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno ai soci nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Articolo 9.

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche che

sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale, avendone interesse e capacità professionali. Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercitano imprese identiche o svolgenti attività affini a quella della cooperativa.

Articolo 10.

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze delle quali è in possesso, nonché, se soggetti svantaggiati, la prova del possesso dei relativi requisiti;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di integrale accettazione dello statuto della società.

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove richiesto, del sovrapprezzo.

Il socio cessa di essere tale per effetto di:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) esclusione.

Articolo 11.

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del defunto causa.

In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione prevista dal presente statuto, alla quale conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci.

In caso di diniego sono consentite le facoltà previste per il caso di diniego di ammissione di un nuovo socio.

Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne fac-



cia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della propria partecipazione societaria.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari, gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al loro dante causa.

Articolo 12.

Il recesso del socio è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, il quale deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicando, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In quest'ultimo caso il socio, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

Articolo 13.

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso previsto dall'articolo 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto sociale, dal previsto regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio il quale, nei sessanta giorni dal



ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14.

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della partecipazione interamente liberata, ma non diritto al rimborso del sovrapprezzo.

La liquidazione della quota, comprensiva di quanto sopra, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali riconosciute al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies del codice civile saranno liquidate agli aventi diritto unitamente agli interessi legali, in rate annuali di eguale importo nel periodo di anni tre dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

Articolo 15.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la quota del capitale sociale sottoscritta e vantata.

In ogni caso possono partecipare alle decisioni, comunque adottate, i soci non morosi nei confronti della società che risultino iscritti nel Libro Soci o, in caso di trasferimento di partecipazioni alla società in prossimità delle decisioni stesse, i cessionari per la quota acquistata se al momento della adozione della decisione abbiano già presentato in società la documentazione prescritta per la trascrizione del relativo acquisto nel Libro dei Soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deli-

berazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni dei soci non assunte in assemblea sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 16.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure di telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel Libro Soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 17.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino



con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 18.

L'assemblea dei soci prevista dall'articolo 2479 bis del Codice Civile viene convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel Libro Soci.

L'avviso deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, il giorno e l'ora della convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati e in carica, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Per la validità della costituzione dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Hanno diritto di intervento in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di società a responsabilità limitata.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farvisi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 19.

In assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, purchè non risultino morosi nei confronti della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

Ai possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresen-

tati in ogni singola assemblea.

Nel caso in cui superino detto terzo, il loro voto complessivo viene proporzionalmente ridotto al terzo in parola. Il voto segreto è consentito soltanto nelle elezioni alle cariche sociali.

Articolo 20.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano e in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione al voto, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Articolo 21.

La Società è amministrata da uno o più amministratori fino ad un massimo di tre, nominati, anche fra non soci, con decisione dei soci adottata ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, salvo diversa determinazione dei soci all'atto della nomina o successivamente, anche in sede di approvazione del bilancio, un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei soci; a favore degli amministratori potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 22.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o dei presenti patti sociali sia riservato alle decisioni dei soci.

Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza dei presenti patti sociali riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori nominati disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di relativa nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile, ma la decisione di cui al ter-

zo comma dell'articolo 2257 del codice civile e al secondo comma dell'articolo 2258 del Codice Civile viene adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 23.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le regole procedurali sopra previste per le decisioni dei soci; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri in carica a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Nello stesso modo e negli stessi termini l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Collegio Sindacale, se nominati e in carica.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare nel corso della riunione medesima.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso potrà essere spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Articolo 24.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente del medesimo Consiglio;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva;
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 25.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento del Collegio Sindacale e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge al riguardo.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 26.

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Nel caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Cessata la società, le somme residue dalla liquidazione, dopo il rimborso ai soci del capitale versato, nonché degli aumenti del valore delle quote, effettuati con quote di utili sociali, vanno devolute, ai sensi di legge, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, come tali ammessi e riconosciuti dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 27.

Le azioni volte a fare valere l'invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che sia avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 28.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi vigenti sulle società cooperative rette con i prin-



cipi della mutualità prevalente e sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
In Trapani, addì diciotto dicembre dell'anno duemilatredici.
MARIA LUGIA MAIORANA - Gino Attilio Di Vita
Copia composta di numero sei fogli conforme all'originale, i
cui fogli sono firmati ai sensi di legge.
Si rilascia per uso *liberatorio*
Trapani, li 20 gennaio 2014



Gino Attilio Di Vita